

BANDO DI CONCORSO
PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REALIZZATI
NEL COMUNE DI MONTAIONE TRAMITE IL RECUPERO DI UNA PORZIONE DEL COMPLESSO
"VILLA SERENA" ADIBITA AD R.S.A.

Indetto ai sensi della deliberazione della Giunta Esecutiva del Circondario dell'Empolese Valdelsa n. 50 del 8/11/2022, nel rispetto degli accordi sottoscritti nell'ambito del protocollo d'intesa tra Regione Toscana, Comuni del L.O.D.E. Empolese Valdelsa e Publicasa s.p.a., richiamati nella Delibera della Giunta Esecutiva del Circondario Empolese Valdelsa n. 63 del 30/10/201.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE E PER L'IMMIGRAZIONE

in attuazione della Determinazione Dirigenziale n° ____ del _____

RENDE NOTO

che da oggi (19/01/2023), secondo le scadenze sotto menzionate, è indetto un concorso pubblico allo scopo di consentire la formazione della graduatoria generale e della graduatoria speciale di cui alle priorità individuate nella determina dirigenziale n° ____ del _____, per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica risultanti disponibili in seguito all'esaurimento delle graduatorie definitive approvate con le determine n. 303/2019 e n. 309/2019, collocati nel Comune di Montaione, all'interno del complesso "Villa Serena".

Art. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

A) A norma dell' Allegato A della L.R. n. 2/2019, i requisiti per la partecipazione al presente bando sono i seguenti:

- a1) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; Per i cittadini extracomunitari: titolarità di permesso di soggiorno C.E. di lunga durata o di permesso di soggiorno almeno biennale e regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- a2) residenza anagrafica o attività lavorativa in uno dei comuni del Circondario dell'Empolese Valdelsa;
- a3) assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a 5 anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;
- a4) essere in possesso di dichiarazione ISEE, in corso di validità, non superiore alla soglia di € 16.500,00;
- a5) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 chilometri dal comune in cui è presentata la domanda di assegnazione (la distanza e l'adeguatezza dell'alloggio sono determinate ai sensi dell'allegato "A", lettera d1) della legge n. 2/2019);
- a6) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Il valore complessivo degli immobili è determinato ai sensi dell'allegato "A", lettera d2) della legge n. 2/2019;
le disposizioni di cui alle lettere a5 e a6 non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le fattispecie di cui all'allegato "A", lettera d2), punti 1), 2) e 3) della legge n. 2/2019;
- a7) assenza di patrimonio mobiliare superiore a € 25.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico (soggetti di cui al successivo punto B)-b2), il patrimonio mobiliare è solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente;
- a8) assenza di titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti negli appositi registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali;
- a9) assenza di titolarità di autoveicoli immatricolati negli ultimi 5 anni aventi potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di

veicoli a propulsione ibrida non viene considerato del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli beni strumentali aziendali;

- a10) non superamento del limite di € 40.000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare ad uso abitativo e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalla lettere a6) e a7) del presente bando;
- a11) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- a12) assenza di dichiarazioni d'annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio ERP per i casi previsti dall'art. 38, comma 3, lettere b, d), e) e f), salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- a13) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda;
- a14) I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non

si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando.

Possono partecipare al bando di concorso i titolari di diritti reali su immobili ad uso abitativo assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili ad uso abitativo, il cui valore catastale complessivo sia superiore ad € 25.000,00, se in possesso dei requisiti di cui al presente art. 1, lettera "A", in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

B) Soggetti Richiedenti:

b1) Ai fini del presente bando, il nucleo familiare è composto da una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati:

1. coniugi non legalmente separati e figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con essi conviventi;
2. le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;
3. le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della L. n. 76/2016;
4. i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
5. i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

b2) Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando, facendo comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine:

1. le coppie coniugate;
2. le coppie more uxorio anagraficamente conviventi da almeno due anni, ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della L. n. 76/2016;
3. la persona singola con figlio fiscalmente a carico;
4. la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

Nei casi dei soggetti di cui al presente punto b2) si fa riferimento al valore ISEE dell'intero nucleo familiare di provenienza.

b3) Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono altresì presentare domanda congiunta i soggetti sotto indicati:

1. i componenti di coppie di futura formazione;
2. due o più famiglie, composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.

Nei casi dei soggetti di cui al presente punto b3) si fa riferimento al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza dei soggetti che devono rispettare ciascuno il limite di € 16.500,00 e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto.

Gli stranieri il cui stato civile risulti ai Servizi demografici del comune "non certificabile" devono, entro il termine che sarà comunicato per la verifica dei requisiti, richiedere la rettifica nei Registri dell'Anagrafe del Comune di residenza, presentando i documenti necessari, affinché si provveda alla corretta indicazione dello stato civile.

I requisiti indicati alla lettera A del presente articolo devono essere posseduti dall'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quelli indicati alle lettere a), b) e b bis) che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente, alla data di pubblicazione del bando nonché al momento della assegnazione.

Art. 2 – AUTOCERTIFICAZIONE

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione dei punteggi di cui al successivo art. 4, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Le dichiarazioni richieste sono inserite nel modulo di domanda.

La dichiarazione mendace è punita ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Art. 3 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE E DELLA GRADUATORIA SPECIALE DI CUI ALLE PRIORITA' INDIVIDUATE NELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N° ___ DEL ___ - RICORSI

A) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'unione dei Comuni procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità sulla base di quanto previsto dalla L.R.T. n. 2 del 2/1/2019, dal regolamento approvato con delibera del Consiglio dell'Unione dei Comuni n. 5 del 6/5/2019 e dalla determina dirigenziale di approvazione del presente bando.

B) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE E DELLA GRADUATORIA SPECIALE DI CUI ALLE PRIORITA' INDIVIDUATE CON LA DETERMINA DIRIGENZIALE N° ___ DEL ___.

Decorso il termine di pubblicazione del bando, l'Unione dei Comuni provvede all'istruttoria delle domande pervenute. Entro 15 giorni dal suddetto termine gli interessati possono presentare integrazioni o modifiche alla propria domanda, anche sulla base degli eventuali rilievi segnalati in fase istruttoria. Nei 45 giorni successivi procede all'adozione della graduatoria generale e della graduatoria speciale di cui alle priorità individuate con la determina dirigenziale di approvazione del presente bando. Le domande sono collocate nella graduatoria generale secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda. A parità di punteggio, le domande sono graduate in ordine crescente della situazione economica di riferimento e, nel caso più domande abbiano pari valore della situazione economica, sulla base dell'età di nascita del richiedente, dal più anziano al più giovane, procedendo a successivo sorteggio in caso di ulteriore parità.

Dalla graduatoria generale vengono estratti i richiedenti appartenenti alle due categorie oggetto delle priorità individuate con la determina dirigenziale di approvazione del presente bando ed inseriti in una graduatoria speciale.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio provvisorio, dell'eventuale appartenenza ad una o a entrambi le categorie a cui è data la priorità, dei modi e dei tempi per eventuali opposizioni e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è pubblicata sul sito web dell'Unione dei Comuni, nel rispetto delle norme del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche. L'Unione attiva inoltre altre forme idonee per la massima pubblicità dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito dell'Unione dei Comuni gli interessati possono presentare opposizione alla Commissione Tecnica per la Casa dell'Unione dei Comuni.

Nei 60 giorni successivi, la graduatoria definitiva e la graduatoria speciale, formate a seguito della decisione sugli eventuali ricorsi, sono approvate con provvedimento dirigenziale e ordinate secondo le modalità sopra indicate.

Gli alloggi disponibili saranno prioritariamente riservati alle seguenti categorie:

- 1° Nuclei familiari in cui siano presenti uno o più soggetti riconosciuti invalidi, ai sensi delle vigenti normative, in misura pari o superiore al 67% o uno o più soggetti portatori di handicap in situazione di gravità, ai sensi delle vigenti normative (art. 3, comma 3 legge 104/1992);
- 2° nuclei familiari composti da una sola persona che abbia compiuto il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il 65° anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai punti A4 o A4bis dell'allegato B della L.R.T. 2/2019.

gli alloggi saranno assegnati dando la priorità alla graduatoria speciale formata dai richiedenti appartenenti alle categorie sopra indicate sulla base della posizione attribuita, ai sensi dell'art. 10 della L.R.T. n. 2/2019, dalla Commissione Tecnica per la Casa dell'Unione dei Comuni.

Eventuali alloggi non assegnati, se esaurita la graduatoria speciale formata dalle categorie indicate, per mancanza di un numero sufficiente di richieste ammissibili ed in possesso dei requisiti di cui all'allegato A della L.R.T. n. 2/2019, saranno assegnati ai nuclei familiari collocati nella graduatoria generale anche se non appartenenti ad alcuna delle categorie individuate; L'abbinamento degli alloggi disponibili con i soggetti titolari del diritto all'assegnazione sarà effettuato ai sensi dell'art. 12 della L.R.T. n. 2/2019, in particolare, nell'individuazione degli alloggi sarà tenuto conto delle necessità abitative dei nuclei familiari in relazione alla eventuale appartenenza a una o a entrambi le categorie con priorità;

C) VALIDITA' DELLA GRADUATORIA.

La graduatoria definitiva e le graduatorie speciali conservano la loro validità fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'allegato 1, art. 2 del regolamento approvato con delibera del Consiglio dell'Unione dei Comuni n. 5 del 6/5/2019.

D) PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE.

La graduatoria generale è formata sulla base di punteggi e criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni sociali-economiche-familiari, abitative e di storicità di presenza del richiedente e del suo nucleo familiare.

Le condizioni per l'attribuzione dei punti sono le seguenti:

a) - condizioni sociali-economiche-familiari:

a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione di invalidità: punti 2.

a-1 bis. reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: punti 1.

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 o a-4 bis : punti 1;

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare, ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio, alla data di pubblicazione del bando: punti 1
con uno o più figli minori a carico: punti 2

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67%: punti 1;

- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari al 100%: punti 2;

- che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 2;

a-4 bis. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di *handicap* riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: punti 3;

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4 e a-4 bis, non possono comunque essere attribuiti più di punti 4;

a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: punti 1.
Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal Comune nel quale il richiedente lavora.

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico: punti 2;

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:

- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 1;

- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: punti 2;

- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: punti 3;

- uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis: punti 4;

a-8 richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: punti 1.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6.

Il punteggio di cui al punto a-7, ultimo capoverso, non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti a-4 e a-4 bis.

b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo. accertate dall'autorità competente, per i seguenti motivi:

b.1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: punti 3.

Ai fini di cui al presente punto b-1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente.

Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando.

Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui al presente punto b-1 al Comune e alla prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: punti 2;

b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza dell'Unione dei Comuni o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza dell'Unione dei Comuni, regolarmente occupati, il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dall'Unione stessa: punti 3.

b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito sia superiore ad un terzo del reddito imponibile, e risulti regolarmente corrisposto: punti 3;

In caso di canone uguale o superiore al 50% del reddito imponibile: punti 4;

Ai fini del suddetto calcolo eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo devono essere scomputati dall'ammontare del canone corrisposto.

b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita all'articolo 14 comma 3 della L.R. 2/2019 o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: punti 2;

b-6. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile: punti 2. Le due condizioni non sono cumulabili.

c) Condizioni di storicità di presenza:

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando, da almeno 3 anni alla data di pubblicazione del bando: punti 1; da almeno 5 anni alla data di pubblicazione del bando: punti 2; da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando: punti 3; da almeno quindici

anni alla data di pubblicazione del bando: punti 3,5; da almeno venti anni alla data di pubblicazione del bando: punti 4.

c-2. presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del nucleo richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio. Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 6 punti. Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il Comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.

c-3. Periodo di contribuzione al Fondo GESCAL non inferiore ad anni 5: punti 1

Periodo di contribuzione al Fondo GESCAL non inferiore ad anni 10: punti 2

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP.

Art. 4 - CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dall'art. 22 e seguenti della L.R. 2/2019.

Art. 5 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande il termine è fissato in 60 gg. dalla data di pubblicazione del bando, entro le ore 13:00.

Art. 6 - DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dall'Unione dei Comuni.

Il bando, i moduli di domanda e tutta la documentazione necessaria possono essere ritirati presso l' **Ufficio Relazioni con il Pubblico o altro ufficio incaricato** – del proprio comune di residenza nell'orario di apertura al pubblico.

La documentazione è scaricabile anche dal sito internet dell'Unione dei Comuni (www.empolese-valdelsa.it).

Le domande relative al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione e indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Le domande possono essere presentate, entro il termine di cui al precedente art. 5:

- direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di residenza o l'Ufficio Protocollo dell'Unione dei Comuni (Piazza della Vittoria 54 – Empoli);

- essere spedite a mezzo raccomandata postale A.R. riportante nome, cognome e indirizzo del mittente (in tal caso è necessario allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità);
- tramite posta certificata PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dell'Unione dei Comuni: circondario.empolese@postacert.toscana.it. Con riferimento a tale sistema di trasmissione, si precisa che la domanda verrà accettata soltanto in caso di identificazione e corrispondenza dell'autore della domanda con il soggetto identificato con le credenziali PEC, ovvero in caso di sottoscrizione della domanda mediante la firma digitale. L'Ente, qualora l'istanza di ammissione alla selezione sia pervenuta tramite PEC è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione nei confronti del partecipante al bando, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità delle comunicazioni e documenti trasmessi. Per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere presentate in bollo, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, come modificato dal D.M. 20.08.1992.

Art. 7 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. 2/2019 e al regolamento per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. approvato dal Consiglio dell'Unione n. 5 del 6/5/2019 e alla determinazione dirigenziale n. ____ del ____.

Empoli, 19 gennaio 2023

La Dirigente del Servizio Politiche Abitative
e dell'Immigrazione dell'Unione dei
Comuni Circondario Empolese Valdelsa

Dott.ssa Sandra Bertini